



COMUNE DI MUSSOLENTE  
PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 51

in data 27/12/2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Verbale di deliberazione**

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

---

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019– CONFERMA.**

---

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l'appello risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MONTAGNER CRISTIANO	P		DE MARCHI GIANNI	P	
FIETTA VALENTINA	P		DISSEGNA ALESSANDRA	P	
DONANZAN GIANLUCA	P		FERRARO FRANCO	P	
FERRONATO LUCA	P		MARCHESAN TATIANA		AG
FANTINATO SERGIO	P		CHEMELLO MAURIZIO	P	
SPEGGIORIN GIUSEPPE	P		CAROPPO BRUNO	P	
CECCATO DANIELA	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Sono nominati scrutatori:

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.

IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 3 e 4 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art.4 comma 2): trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.
- b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 3 comma 4);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 30/12/2015, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni TASI, per l'anno 2016, ponendo come condizione che, qualora la Legge di Stabilità per l'anno 2016 avesse decretato l'abolizione della TASI per alcune delle fattispecie imponibili si intendessero abrogate le relative aliquote TASI:

**1. aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali da applicare alle seguenti categorie:**

- abitazioni principali e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati:
- aree edificabili

**2. aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;**

**3. detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e relative pertinenze;

**4. detrazione di € 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO pertanto che con il citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2016 con la quale sono state confermate, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni TASI nella medesima misura stabilita per l'anno 2016, ferme restando le esenzioni disposte dalla citata Legge 28/12/2015, n. 208;
- a deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2017 con la quale sono state confermate, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni TASI nella medesima misura stabilita per l'anno 2017, ferme restando le esenzioni disposte dalla citata Legge 28/12/2015, n. 208;

DATO ATTO che gli stanziamenti di bilancio in entrata sono stati effettuati ad invarianza di aliquote rispetto al 2018;

RITENUTO quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente:

**1. aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali** da applicare alle seguenti categorie:

- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati:
- aree edificabili

**2. aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

**3. detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e relative pertinenze;

**4. detrazione di € 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

STIMATO in €. 415.000,00 il gettito TASI 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o pubblica illuminazione;
- o sicurezza del territorio;
- o viabilità e circolazione stradale;
- o manutenzione del verde pubblico;
- o protezione civile;
- o pubblica istruzione;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riporta la spesa prevista per l'anno 2019:

SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO	€ 126.275,00
SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 64.950,00
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 169.000,00
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE VERDE...)	€ 20.501,00
ONERI ASSICURATIVI	€ 35.835,00
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 50.205,00
SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E UTENZE	€ 27.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 494.166,00</b>

a fronte di un gettito di €. 415.000,00 copertura 83,98 %);

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17/10/2018 avente ad oggetto “Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI) determinazione aliquote e detrazioni anno 2019– conferma”

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### PROPONE

1) per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, la conferma, delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente:

\* **aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali** da applicare alle seguenti categorie:

- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati;

- aree edificabili

\* **aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

\* **detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e relative pertinenze;

\* **detrazione di € 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 679 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Finanziaria 2015);

3) di stimare in €. 415.000,00 il gettito della TASI 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

4) di stabilire in €. 494,166,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati nel prospetto che segue:

SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO	€ 126.275,00
SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 64.950,00
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 169.000,00
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE VERDE...)	€ 20.501,00
ONERI ASSICURATIVI	€ 35.835,00
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 50.205,00
SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E UTENZE	€ 27.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 494.166,00</b>

dando atto che il gettito della relativa entrata garantisce la copertura del 83,98% dei costi suindicati;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21

ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

\* \* \* \* \*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

### **Montagner Cristiano - Sindaco**

*Anche qua vale il discorso fatto prima, si ritiene di dovere confermare l'1,5 per mille, 0,15 per cento con tutte le detrazioni del caso e soprattutto vorrei fare notare che questa tassa comincia a diventare sempre più equa per il fatto che, soprattutto nella pubblica illuminazione, stiamo implementando i punti luce e quindi il servizio pubblico che è afferente nella maggior parte, rispetto alla Tasi.*

*Quindi anche qui conferma dello 0,15 per cento con tutte le detrazioni e nessun innalzamento. Anche qua trova il fatto che nelle case locate il 70 per cento è a carico del proprietario e il 30 per cento è a carico dell'affittuario.*

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1) per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, la conferma, delle seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente:

**\* aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali da applicare alle seguenti categorie:**

- abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati:

- aree edificabili

\* **aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali** da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

\* **detrazione di € 50,00** per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e relative pertinenze;

\* **detrazione di € 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 679 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Finanziaria 2015);

3) di stimare in €. 415.000,00 il gettito della TASI 2019 derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

4) di stabilire in €. 494,166,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrati nel prospetto che segue:

SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO	€ 126.275,00
SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 64.950,00
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 169.000,00
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE VERDE...)	€ 20.501,00
ONERI ASSICURATIVI	€ 35.835,00
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 50.205,00
SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E UTENZE	€ 27.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 494.166,00</b>

dando atto che il gettito della relativa entrata garantisce la copertura del 83,98% dei costi suindicati;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE



Con separata votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di darne attuazione.

---

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – COMPONENTE TASSA SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
ANNO 2019– CONFERMA.**

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Cristiano Montagner**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**

**Dott.ssa Chiara Perozzo**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)